REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/86 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la situazione del mercato dei cereali nella Comunità è caratterizzata da eccedenze strutturali causate dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1006/86 (5); che, infatti, la produzione si è sviluppata ad un ritmo più rapido di quello del consumo nella Comunità e di quello degli sbocchi sui mercati mondiali; che il perdurare di tale evoluzione comporta oneri finanziari e difficoltà di gestione del mercato che mettono in pericolo il futuro della politica agricola comune;

considerando che, per giungere al più presto ad un migliore equilibrio del mercato e ad un controllo della crescita, è opportuno sviluppare gli sbocchi della Comunità e fornire ai produttori un'indicazione sulla situazione del mercato; che il modo migliore per conseguire tale obiettivo è di applicare un prelievo di corresponsabilità ai cereali prodotti nella Comunità ed utilizzati per talune operazioni; che, tenuto conto delle implicazioni sociali della misura, è opportuno istituire un regime di aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali, destinato a compensare l'effetto del prelievo di corresponsabilità sui loro redditti; che l'importo globale di tale aiuto può essere stimato a 120 milioni di ECU per la campagna 1986/1987;

considerando che l'importo del prelievo deve essere stabilito ogni anno tenendo conto dei vari elementi che permettono di definire la produzione che necessita di un sostegno finanziario e di valutarne gli oneri di bilancio, tenendo conto peraltro delle importazioni dei prodotti sostitutivi dei cereali sul mercato comunitario;

considerando che un'azione energica intesa ad ottenere un rapporto più soddisfacente tra l'offerta e la domanda sul mercato esige anche una modifica del regime di sostegno dei prezzi e un adeguamento dei meccanismi d'intervento; che l'applicazione delle misure speciali d'intervento per il frumento tenero panificabile ad un prezzo di sostegno superiore al prezzo d'intervento e con esigenze troppo modeste per quanto riguarda l'idoneità alla panificazione ha fortemente incoraggiato la produzione di questo cereale; che l'obiettivo perseguito può essere raggiunto mediante la soppressione del prezzo di riferimento e la fissazione del prezzo d'intervento per una qualità panificabile; che conviene tuttavia sostenere la produzione di frumento tenero panificabile di qualità superiore; che si può raggiungere questo scopo fissando un bonifico speciale per tale qualità; che per essere coerenti conviene prevedere un bonifico speciale anche per la segala panificabile;

considerando che questo nuovo orientamento implica che il prezzo indicativo sia derivato per il frumento tenero dal suo prezzo d'intervento e per i cereali da foraggio dal prezzo d'intervento dell'orzo;

considerando che, in una situazione di mercato eccedentario e di regresso dei prezzi di mercato, il mantenimento della possibilità permanente di conferire cereali all'intervento costituisce troppo spesso lo sbocco naturale, fin dall'inizio della campagna, per numerosi operatori che non sono quindi obbligati a provvedere essi stessi alla commercializzazione della propria produzione; che, per incoraggiare gli operatori a cercare più attivamente un collocamento sui mercati all'inizio della campagna, è opportuno limitare le operazioni di presa in consegna da parte degli organismi d'intervento durante un periodo delimitato e determinato della campagna, tenendo conto delle particolarità di taluni Stati membri; che, inoltre, il concedere all'operatore la facoltà di presentare all'organismo di intervento un'offerta che non è seguita automaticamente dalla presa in consegna da parte di quest'ultimo, ma lascia all'operatore la possibilità, per un periodo da stabilirsi, di trovare una commercializzazione più interessante, rientra nello stesso obiettivo, pur mantenendo come ultima risorsa la garanzia di un acquisto da parte dell'organismo di intervento se l'interessato decide in tal senso;

(1) GU n. C 53 del 7. 3. 1986, pag. 5.
(2) GU n. C 120 del 20. 5. 1986.
(3) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 9.
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 1.

considerando che la fissazione dell'inizio della campagna al 1° luglio permette di tenere in maggior conto la nuova realtà comunitaria dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo, paesi in cui i raccolti sono precoci, e può agevolare l'instaurazione del nuovo regime d'intervento suindicato;

considerando d'altronde che, tenuto conto del raccolto tardivo del granturco e del sorgo, è opportuno, per questi due prodotti, mantenere durante i primi tre mesi della campagna il prezzo d'entrata loro applicabile all'importazione nel mese di marzo precedente;

considerando che, nell'ambito dell'organizzazione di mercato così modificata, l'indennità di compensazione di fine campagna presenta le caratteristiche di una semplice misura di gestione in grado di agevolare, ove occorra, il passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra; che la decisione di farvi ricorso deve essere di competenza della Commissione, secondo la procedura denominata del comitato di gestione; che la possibilità di applicare siffatta misura al granturco non risulta più giustificata, tenuto conto delle nuove disposizioni applicabili a questo cereale;

considerando che l'obiettivo del ripristino dell'equilibrio del mercato deve contribuire a stimolare la ricerca e lo sviluppo di nuovi impieghi per i prodotti cerealicoli nel settore industriale e soprattutto energetico; che è pertanto opportuno prevedere la concessione di un aiuto per l'impiego di cereali nella prospettiva di questi nuovi sbocchi; che tuttavia l'importo dell'aiuto deve essere fissato in modo da garantire una sana concorrenza con il collocamento degli stessi cereali sul mercato mondiale;

considerando che gli articoli 15 e 16 instaurano un regime che, in mancanza di un'indennità di fine campagna, permette l'importazione e l'esportazione di malto fabbricato con cereali del raccolto precedente durante i primi due mesi della nuova campagna; che la modifica della data di inizio della campagna rende necessario allungare di un mese il periodo predetto, per consentire il funzionamento del regime d'importazione e d'esportazione di malto all'inizio della campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.»;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione di cui all'articolo 2, sono fissati per la Comunità:

— un prezzo d'intervento per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo;

— un prezzo indicativo per il frumento tenero, un prezzo indicativo per il frumento duro e un prezzo indicativo comune per la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo;

— un bonifico speciale per il frumento tenero e per la segala aventi determinate caratteristiche qualitative.

2. I prezzi suddetti vengono fissati per una qualità tipo.

3. I prezzi d'intervento sono fissati per il centro d'intervento di Ormes, centro della zona più eccedentaria della Comunità per tutti i cereali, nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non scaricata. Essi si applicano per tutti i centri d'intervento della Comunità determinati per ciascuno dei cereali.

4. a) I prezzi indicativi per il frumento tenero e il frumento duro nonché il prezzo indicativo comune per la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo sono fissati per Duisburg, centro di una delle zone più deficitarie della Comunità per tutti i cereali, nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non scaricata.

Essi sono stabiliti aggiungendo al prezzo d'intervento del frumento tenero, del frumento duro e dell'orzo un elemento di mercato e un elemento rappresentativo del costo di trasporto tra la zona di Ormes e la zona di Duisburg.

b) L'elemento di mercato rappresenta il divario che deve esistere:

— per il frumento tenero, tra il prezzo d'intervento e il livello del prezzo di mercato del frumento tenero di ottima qualità panificabile prodotto nella Comunità, prevedibile in caso di raccolto normale, in condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato comunitario, nella zona di produzione più eccedentaria;

— per la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo, tra il prezzo di mercato dell'orzo e il suo prezzo d'intervento comune, maggiorato della differenza fra i prezzi di mercato che deve riflettere il rapporto dei valori relativi di utilizzazione nell'alimentazione animale dell'orzo e

del granturco. I prezzi di mercato da prendere in considerazione sono quelli prevedibili, in caso di raccolto normale, in condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato comunitario, nella zona di produzione più eccedentaria;

— per il frumento duro, tra il prezzo d'intervento e il livello del prezzo di mercato prevedibile, in caso di raccolto normale, in condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato comunitario, nella zona di produzione più eccedentaria.

c) L'elemento rappresentativo del costo del trasporto è determinato in base al mezzo di trasporto, o all'insieme dei mezzi di trasporto, più favorevole ed in base alle tariffe esistenti. Se i noli praticati per i trasporti per via d'acqua non risultano dall'applicazione di una tariffa, il costo del trasporto è rappresentato dalla media dei noli rilevati nel corso dei due mesi aventi i noli medi più bassi nel periodo di dodici mesi più vicino per il quale si disponga di dati.

5. I prezzi e i bonifici speciali di cui al paragrafo 1 e le qualità tipo di cui al paragrafo 2 vengono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme applicabili per la determinazione dei centri d'intervento in cui si applicano i prezzi d'intervento.

7. I centri d'intervento sono determinati, previa consultazione degli Stati membri interessati, secondo la procedura prevista dall'articolo 26.»;

3) l'articolo 3 bis è abrogato;

4) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Un prelievo di corresponsabilità viene riscosso per i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b), prodotti nella Comunità ed utilizzati per una delle operazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale regime è applicabile per le campagne dal 1986/1987 al 1990/1991.

2. L'importo unitario del prelievo è fissato ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. In sede di determinazione dell'importo del prelievo di corresponsabilità vengono prese in considerazione le importazioni nella Comunità dei prodotti menzionati nell'allegato D.

4. Il prelievo di cui al presente articolo è considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali.

5. Sono soggetti al prelievo di corresponsabilità i cereali che formano oggetto di una delle seguenti operazioni:

— prima trasformazione,

— acquisto all'intervento,

— esportazione sotto forma di grani.

6. Il prelievo deve essere trasferito sul produttore.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare:

— la definizione della prima trasformazione,

— le modalità di riscossione del prelievo,

— le operazioni esentate dal prelievo di corresponsabilità,

sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26.

Le misure transitorie necessarie all'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura.

8. La Commissione veglia a che il sistema del prelievo di corresponsabilità non crei distorsioni con i prodotti concorrenti.

9. La Commissione si concerterà con gli ambienti professionali sull'utilizzazione dei proventi del prelievo.

Articolo 4 bis

1. È istituito un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali.

L'importo globale dell'aiuto è fissato, per la Comunità, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Tale importo non può essere superiore ai proventi totali stimati del prelievo di corresponsabilità dei produttori che immettono in commercio non più di 25 tonnellate.

2. Per la campagna 1986/1987 l'importo globale dell'aiuto è fissato a 120 milioni di ECU. In caso di applicazione del paragrafo 4 questo importo è ridotto dell'importo che sarebbe stato versato allo Stato membro a titolo del presente regime se il paragrafo 4 non fosse stato applicato.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relativa all'aiuto.

4. Per la sola campagna 1986/1987 gli Stati membri che hanno particolari difficoltà di natura ammi-

nistrativa o tecnica ad applicare le norme previste per i piccoli produttori in virtù del presente articolo possono applicare, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista al paragrafo 5, l'aiuto ai piccoli produttori in forma di compensazione del prelievo dovuto da questi piccoli produttori.

L'importo globale di detta compensazione per lo Stato membro in questione non può in nessun caso essere superiore all'importo che gli sarebbe stato versato se il presente paragrafo non fosse stato applicato.

5. Le modalità di applicazione dell'aiuto, in particolare la sua ripartizione, sono adottate seconda la procedura prevista all'articolo 26, in base a criteri obiettivi.»;

5) l'articolo 5 è modificato nel modo seguente:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per il granturco e il sorgo il prezzo d'entrata valido nel mese di marzo è applicabile per i mesi di luglio, agosto e settembre della campagna successiva.»;

b) il testo del paragrafo 4, primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— un elemento rappresentativo del costo del trasporto tra Rotterdam e Duisburg, fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c)»;

c) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. I prezzi d'entrata dei prodotti di cui al presente articolo sono fissati ogni anno prima dell'inizio della campagna secondo la procedura prevista all'articolo 26.»;

6) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 5, i prezzi d'intervento, i prezzi indicativi e i prezzi d'entrata sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili nonché la loro ripartizione durante la campagna.»;

7) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli organismi di intervento designati dagli Stati membri acquistano durante il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 aprile i cereali di cui all'articolo 3, raccolti nella Comunità e ad essi offerti, purché le offerte soddisfino alla condizioni, in particolare qualitative e quantitative, che saranno determinate a norma del paragrafo 5. Tuttavia:

— gli organsimi di intervento acquistano i cereali ad essi offerti, a decorrere dal 1° settembre (con un termine di pagamento prolungato) e in Portogallo, in Italia, in Grecia e in Spagna a decorrere dal 1° agosto per i cereali raccolti in questi paesi;

— durante il mese di luglio 1986 l'organismo di intervento spagnolo acquista i cereali raccolti in Spagna ad esso offerti alle condizioni di pagamento esistenti in questo paese prima del 1° marzo 1986.

Alle condizioni e per i periodi che saranno determinati secondo la procedura prevista all'articolo 26, la Commissione può prevedere la possibilità di presentare offerte presso organismi d'intervento accompagnate da una clausola rescissoria.»;

8) all'articolo 7, paragrafo 2:

a) le parole «prezzo d'intervento unico» sono sostituite da «prezzo d'intervento»;

b) la terza frase è soppressa;

9) all'articolo 7, paragrafo 5, il seguente trattino è inserito tra il secondo e il terzo trattino:

«— i criteri specifici di qualità che devono soddisfare il frumento tenero panificabile e la segala panificabile per poter fruire del bonifico speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1.»;

10) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1. Misure particolari d'intervento possono essere decise qualora lo esiga la situazione del mercato in talune regioni della Comunità.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali d'applicazione del presente articolo.

3. La natura e l'applicazione delle misure particolari nonché le condizioni e procedure per la messa in vendita o quelle stabilite per qualsiasi altra destinazione dei prodotti oggetto di tali misure sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 26. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, ove necessario, secondo la stessa procedura.»;

11) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

In quanto risulti necessario per agevolare il passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra, la Commissione può concedere, secondo la procedura prevista all'articolo 26, un'indennità

di compensazione per uno o più dei cereali seguenti: frumento tenero, frumento duro, segala ed orzo, raccolti nella Comunità e giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.»;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

1. Un aiuto può essere accordato per i cereali raccolti nella Comunità e destinati a nuovi impieghi industriali. L'importo dell'aiuto non può essere superiore a quello della restituzione all'esportazione per lo stesso cereale.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali d'applicazione del presente articolo.»;

13) all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, i termini «durante i primi due mesi della campagna» sono sostituiti dai termini «durante i primi tre mesi della campagna»;

14) all'articolo 16, paragrafo 4, ultimo comma, i termini «realizzata durante i primi due mesi della campagna» sono sostituiti dai termini «realizzata durante i primi tre mesi della campagna».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS